

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso
Località Giolantine – (09082) Busachi (Or) - Tel. 0783.60123 – Fax 0783.60323

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959

sito web: www.unionecomunibarigadu.it - e.mail: sociale@unionecomunibarigadu.it -PEC:sociale@pec.unionecomunibarigadu.it

AVVISO PUBBLICO

PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione della Giunta dell'Unione n° 24 del 14.09.2021 e della propria determinazione n° 321 del 30.09.2021

RENDE NOTO

che, con il Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021, c.d. "Sostegni Bis" ed il decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

I contributi saranno concessi secondo quanto previsto dal presente Avviso Pubblico, dalla deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Barigadu n° 24 del 14.09.2021 e dalla vigente normativa nazionale.

Art. 1 – TERMINI DI APERTURA

Dal giorno 4 ottobre 2021 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Le domande potranno essere presentate fino al cessare dell'emergenza sanitaria e/o fino all'esaurimenti dei fondi assegnati a ciascun comune associato.

Art. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA' ALIMENTARE

Sono ammessi ai contributi di solidarietà alimentare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti e domiciliati nei comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile ed Ula Tirso;
- Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza Covid-19 in conseguenza a:
 - a) perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale;
 - b) chiusura, sospensione o riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale o altra attività di lavoro autonomo, libero professionale o di collaborazione;
- persone o nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (es. reddito/pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI, REIS, sussidio legge regionale 27/1983, legge regionale 11/1985 e legge regionale 20/1997 o altri istituti previdenziali) o assegnatari di altri sostegni entro il limite massimo di € 600,00 mensili, incrementati di € 100,00 per ogni componente del nucleo oltre il richiedente;

- non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (es. c/c e libretti bancari e postali, depositi di qualsiasi titolo, ecc.), superiori ad € 2.000,00.

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Sociale del Comune di residenza e comporta, prima della conclusione del procedimento, l'esclusione dal beneficio.

Art. 3 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BUONI

La domanda per le misure di solidarietà alimentare può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Sono previste le due linee di intervento di seguito riportate:

1. Buoni alimentari, concessi esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e per l'acquisto di farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. È tassativamente escluso l'acquisto di alcolici, superalcolici, prodotti e alimenti per animali, tabacchi e ricariche telefoniche.
2. Pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, compresa la TARI, per la quale sarà valutato di volta in volta dall'Ufficio di Servizio Sociale la modalità di liquidazione al beneficiario.

Ciascun richiedente può presentare la domanda anche limitatamente ad una delle due linee di intervento.

Le domande pervenute verranno esaminate in ordine di arrivo, periodicamente istruite nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto.

È possibile presentare più di una richiesta solo ed esclusivamente per l'ottenimento dei buoni alimentari, fino ad un massimo di n° 5 volte e comunque non oltre una richiesta mensile.

I Buoni spesa non sono cedibili e devono essere spesi esclusivamente dal beneficiario o da un componente il suo nucleo familiare.

ART. 4 - VALORE E UTILIZZO DEI BUONI

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dall'entità e tipologia del nucleo familiare:

N° componenti del nucleo familiare	Importo buono alimentare	Importo contributo pagamento utenze domestiche
1	€ 150,00	€ 100,00
2	€ 250,00	€ 150,00
3	€ 325,00	€ 200,00
4	€ 375,00	€ 250,00
5 e oltre	€ 400,00	€ 300,00

I buoni alimentari dovranno essere spesi negli esercizi commerciali convenzionati iscritti nell'apposito elenco predisposto da ciascuno degli Enti afferenti all'Unione dei Comuni del Barigadu, come pubblicato sul sito istituzionale di ciascuno dei Comuni associati.

Il buono potrà essere speso solo per l'acquisto dei seguenti beni di prima necessità:

Farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale ❖ Pane ❖ Acqua ❖ Pasta ❖ Riso ❖ Latte ❖ caffè/the/camomilla ❖ Farina ❖ Olio ❖ Frutta e verdura ❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) ❖ Passata e polpa di pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Carne e pesce (esclusi alimenti di alta gastronomia anche se surgelati quali gamberoni, astice e aragoste – sono ammessi solo surgelati semplici) ❖ uova ❖ formaggi ❖ prodotti alimentari per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) e prodotti alimentari per celiaci ❖ prodotti di prima necessità per l'igiene

personale e pulizia della casa nella misura massima del 20% dell'importo complessivo concesso,
bombola del gas.

Sono esclusi gli alcolici, i superalcolici, i prodotti e alimenti per animali, i tabacchi e le ricariche telefoniche.

Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi "resti" in denaro sul valore del buono.

Relativamente al pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione, il contributo sarà erogato dietro presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento, a titolo di rimborso delle stesse. In casi eccezionali, l'ufficio di servizio sociale potrà utilizzare forme alternative di pagamento del contributo al beneficiario, previo accordo con l'Ufficio Ragioneria dei singoli comuni e dell'Unione dei Comuni del Barigadu.

ART. 5 - ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE

- Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l'esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
- Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
- NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell'immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
- Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa).
- Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio anche temporanea.
- Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie:
 - o essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell'alloggio familiare;
 - o essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell'alloggio.
- Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 6 - ESAME ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria è effettuata "a sportello" in ordine di protocollazione delle domande pervenute nei singoli comuni, mediante utilizzo del modulo di domanda predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale Associato, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente.

Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Gli uffici del Servizio Sociale Associato dell'Unione dei Comuni del Barigadu procedono all'istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione comporta l'esclusione.

ART. 7 – CONTROLLI E VERIFICHE

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 8 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità verranno trasferite al beneficiario mediante la consegna di buoni cartacei.

Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche, invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente o suo delegato, previa acquisizione di delega o delega passiva.

Art. 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Il contributo erogato deve essere utilizzato per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l'obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi.

L'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza effettuerà i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall'articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione dei Comuni del Barigadu.

Il responsabile per la protezione dei dati personali dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP) è individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it

L'Unione dei Comuni del Barigadu, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'irricevibilità e/o l'improcedibilità della domanda.

Art. 11 - NORME FINALI

Il Responsabile del Procedimento per l'istruttoria delle domande è individuato nell'operatore sociale del Comune di residenza

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Sociale del proprio Comune di residenza ai seguenti numeri telefonici o ai seguenti indirizzi mail.

Comune	n. telefono	Indirizzo mail
Ardauli	3294167294	sociale@comuneardauli.it
Bidoni	078369044	assistente.sociale@comune.bidoni.or.it
Busachi	0783 62010 3517333009	servizisociali@comune.busachi.or.it
Fordongianus	078360123	sociale@comune.fordongianus.or.it
Neoneli	0783026611	sociale@comune.neoneli.or.it
Samugheo	078364256 Cell. 3510286322	sociale@comune.samugheo.or.it
Sorradile	078369023	servizisociali@comune.sorradile.or.it
Ula Tirso	078361000	sociale@comune.ulatirso.or.it

Busachi 30.09.2021

La Responsabile del Servizio Sociale Associato
f.to Dott.ssa Maria Mascia